



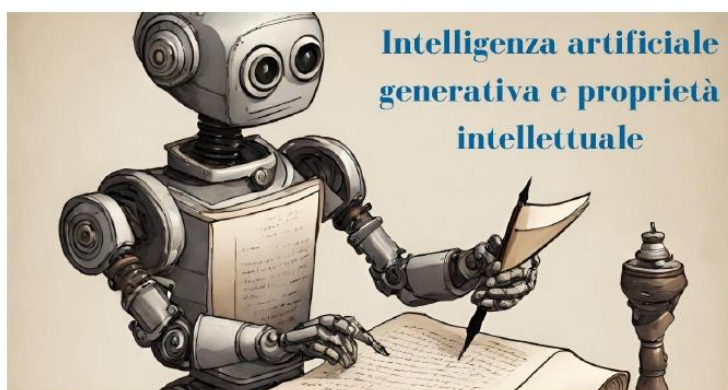
TERME
VIGLIATORE
FALCONE
OLIVERI



Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 - Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700X - C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it - PEC: meic85700x@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

All. 16 del Regolamento Interno d'Istituto (Allegato al PTOF vigente)

Regolamento per l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale (IA)



Approvato dal C.I. del 27/11/2025

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento definisce i principi e le regole per l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) nelle attività scolastiche dell'Istituto di I grado, in un contesto in cui la scuola non ha ancora adottato ufficialmente alcuno strumento di IA istituzionale, ma è consapevole che alcuni docenti o il personale della Segreteria possano utilizzare, a titolo personale, soluzioni gratuite o servizi online di IA.
2. La finalità del regolamento è garantire che ogni eventuale uso di IA avvenga nel rispetto del Regolamento della Privacy e sicurezza dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito D.M.n. 166 del 9 agosto 2025, tutelando in modo particolare i diritti e le libertà degli alunni, in quanto minori, e delle loro famiglie e promuovendo un approccio prudente, responsabile e trasparente alle nuove tecnologie.
3. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.

- Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA o AI)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali (**strumento IA generativo**: applicazione capace di creare testo, immagini, suoni o altri contenuti autonomamente).
3. **Strumento IA ad alto rischio**: sistema che, secondo l'**AI Act UE**, incide su diritti fondamentali o su processi decisionali critici (es. valutazione automatizzata, selezione studenti, monitoraggio comportamentale).
4. **DPIA (Data Protection Impact Assessment)**: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dagli artt. 35-36 del GDPR.
5. **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
6. Il regolamento **si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie**, che, a titolo personale, utilizzino strumenti di IA gratuiti o soluzioni proprie nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola (es. per preparare materiali, attività o percorsi didattici, alle attività didattiche svolte in classe o a distanza connesse alla funzione istituzionale della scuola e alle eventuali indicazioni fornite agli alunni in merito all'uso di strumenti di IA per compiti o attività scolastiche svolte a casa).
5. Non rientrano nel presente regolamento gli usi privati degli strumenti di IA da parte del personale al di fuori dell'ambito scolastico e non connessi all'attività lavorativa.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
5. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte E ove richiesto.
6. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright

Art. 4 – Mancata adozione di strumenti IA istituzionali

1. Alla data di adozione del presente regolamento, l'Istituto non ha individuato né contrattualizzato piattaforme o applicazioni di IA da utilizzare in modo istituzionale e non ha attivato funzionalità di IA all'interno delle piattaforme digitali già in uso, se non per i servizi strettamente necessari e comunque valutati secondo le procedure ordinarie.
2. Ogni eventuale utilizzo di strumenti di IA avviene pertanto su iniziativa del singolo docente/ata e non su disposizione dell'Istituto, restando comunque soggetto alle regole del presente regolamento.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 5 – Uso degli strumenti di IA da parte del personale docente

1. I docenti che scelgano di utilizzare strumenti di IA gratuiti o personali a supporto della propria attività possono farlo esclusivamente come strumenti interni di lavoro, ad esempio per la predisposizione di materiali, tracce, schede, spunti di esercizio o bozze di comunicazioni, senza inserire nei sistemi IA alcun dato personale degli alunni, delle famiglie, dei colleghi o di terzi.
2. Non è consentito caricare elaborati, compiti, verifiche o documenti che contengano informazioni identificative degli alunni, né richiedere o sollecitare agli alunni la creazione di account personali su servizi di IA o l'accesso a piattaforme esterne non valutate dall'Istituto.
3. L'utilizzo di strumenti IA deve in ogni caso mantenere la centralità della funzione educativa e non può sostituire l'attività professionale del docente nella progettazione, nella conduzione della lezione e nella valutazione.
4. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
5. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
6. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
7. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
8. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
9. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
10. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

Art. 6 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'uso improprio dell'IA da parte del personale docente può configurare diverse violazioni: Plagio e Mancata Trasparenza, Violazione della Privacy e del GDPR, Uso per Sorveglianza non Autorizzata ecc.

2. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
3. Le gravi violazioni dei docenti relative all'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) sono soggette alle **sanzioni disciplinari** previste dalla normativa scolastica italiana, fino alla **sospensione dai servizi e alla destituzione nei casi più gravi**.
4. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Coinvolgimento degli alunni nelle attività didattiche

1. Poiché l'Istituto non ha adottato strumenti di IA istituzionali, è fatto divieto ai docenti di chiedere agli alunni di utilizzare direttamente strumenti di IA per svolgere attività scolastiche in classe o a casa, proporre attività che richiedano la registrazione degli alunni a servizi esterni o l'uso di account personali su piattaforme di IA o organizzare attività in cui gli alunni debbano inserire testi, immagini o altri contenuti in sistemi di IA gratuiti o non approvati dall'Istituto.
2. È consentito che il docente, in forma dimostrativa e senza dati personali, mostri in classe esempi di funzionamento di uno strumento IA, al solo scopo di discutere in maniera critica la tecnologia, i suoi limiti e i rischi connessi, senza coinvolgere attivamente gli alunni nell'uso dello strumento.
3. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
4. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
5. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le **limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali (14 anni)**.
6. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali per iscritto.

Allo stato attuale, in sintesi, i fornitori generalmente impongono un minimo di 13 anni. La legge italiana richiede il consenso dei genitori fino a 14 anni.

ChatGPT (OpenAI): L'età minima per usare ChatGPT è di **13 anni**. Per gli utenti sotto i 18 anni, potrebbe essere necessario il consenso dei genitori. OpenAI sta anche sviluppando un'esperienza utente separata per adolescenti e sistemi di verifica dell'età.

Google Gemini (e altri servizi Google AI): L'accesso a Gemini è di solito consentito agli utenti di almeno **18 anni** con un account Google personale. Tuttavia, Google ha introdotto la possibilità per i minori di 13 anni (o l'età minima nel loro paese) di usare l'IA tramite un account supervisionato e con il controllo parentale configurato tramite Family Link.

Microsoft Copilot: L'accesso a Copilot può essere limitato per le scuole. Gli amministratori possono bloccare l'accesso agli under 13 per rispettare le linee guida scolastiche. In Italia, l'età minima per acconsentire al trattamento dei dati personali senza l'autorizzazione dei genitori è **14 anni**. Per i minori di 14 anni, il trattamento dei dati è consentito solo con l'autorizzazione dei genitori.

7. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.

8. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.
9. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
10. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono tenersi informati e aggiornati sull'IA.

Art. 9 – Uso domestico dell'IA da parte degli alunni

1. L'Istituto è consapevole che, al di fuori del contesto scolastico, alcuni alunni, in particolare della scuola secondaria di primo grado, possono accedere da casa a strumenti di IA.
2. Pur non potendo disciplinare direttamente gli usi privati, **la scuola scoraggia l'impiego dell'IA come strumento per svolgere i compiti al posto dell'alunno**, invita alunni e famiglie a non inserire mai dati personali propri o altrui in tali strumenti e richiama alla necessità di un uso trasparente, in modo che lo studente sia pronto a dichiarare l'eventuale utilizzo dell'IA e a dimostrare di comprendere i contenuti del proprio elaborato.
3. Qualora emergano **casi di uso occulto dell'IA per la produzione di compiti o elaborati presentati come interamente propri**, il docente potrà tenerne conto nella valutazione, fino ad arrivare, nei casi più gravi, all'annullamento del compito secondo le regole del Ptof/Regolamento di Istituto.

Titolo IV – Proprietà dei prodotti generati e sanzioni, Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

Art. 10 – Proprietà dei prodotti generati

1. Eventuali prodotti generati sono di co-proprietà della scuola e dello studente
2. La pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola
3. È vietato l'uso commerciale di quanto prodotto come anche la diffusione di contenuti inappropriati o non rispondenti alle finalità educative dell'Istituzione scolastica.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto del GDPR e delle regole interne di tutela dei dati personali è vietato inserire in strumenti di IA gratuiti o personali qualsiasi informazione che consenta di identificare un alunno, un genitore, un collega o altri soggetti, utilizzare strumenti di IA per analizzare, classificare o valutare elaborati riconducibili a singoli alunni e utilizzare IA per gestire informazioni su situazioni sensibili.
2. Ogni violazione di tali divieti potrà essere valutata, oltre che dal punto di vista disciplinare, anche sotto il profilo della conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 – Sorveglianza, profilazione e pratiche vietate

1. È vietato utilizzare strumenti di IA, anche se gratuiti o personali, per sorvegliare gli alunni o monitorarne i comportamenti online, dedurre emozioni, stati d'animo, atteggiamenti o tratti della personalità, classificare gli alunni in base a profili o punteggi generati dall'IA o assumere decisioni automatizzate che incidano sul percorso scolastico degli alunni.
2. Tali pratiche sono incompatibili con i principi dell'AI Act, con la normativa sulla protezione dei dati personali e con la missione educativa della scuola.

Art. 13 – Responsabilità e controllo

1. Dirigente scolastico, Animatore digitale/referente e-policy d'istituto e gli stessi docenti vigilano sull'attuazione del presente regolamento.
2. Eventuali dubbi interpretativi o richieste di chiarimento possono essere sottoposti al Dirigente scolastico, che potrà, ove opportuno, **coinvolgere il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Istituto**.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 14 – Formazione e aggiornamento

1. L'Istituto, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a sensibilizzare i docenti sui rischi connessi all'uso non governato degli strumenti di IA, promuovere occasioni di formazione di base sull'IA, con particolare attenzione agli aspetti etici, giuridici e pedagogici e informare le famiglie sulle linee generali dell'approccio della scuola all'IA e sulle buone prassi da adottare a casa.

Art. 15 – Revisione del regolamento

1. **Il presente regolamento ha carattere prudenziale e transitorio.** Esso potrà essere rivisto e aggiornato nel caso in cui l'Istituto decida di adottare ufficialmente specifici strumenti di IA, a seguito di nuove indicazioni normative o ministeriali o in base all'esperienza maturata e alle esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico. Ogni modifica sarà sottoposta agli organi collegiali competenti e comunicata alla comunità scolastica.